

Civile Ord. Sez. 1 Num. 14006 Anno 2018

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: IOFRIDA GIULIA

Data pubblicazione: 31/05/2018

sul ricorso 25085/2016 proposto da:

Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

-ricorrente -

contro

F. U.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORD
730
2018

Muhammad Najeeb, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione;

- intimati -

avverso la sentenza n. 162/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Trieste, con sentenza n. 162/2016, ha, in accoglimento dell'appello proposto da Muhammad Najeeb, cittadino del Pakistan, originario della Provincia del Kashmir, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Trieste, concesso al Muhammad la protezione sussidiaria, essendo stato ritenuto, anche alla luce della documentazione acquisita d'ufficio, che *"la zona di provenienza e residenza (Kashmir) del richiedente è teatro di attentati sempre più frequenti che determinano una crescente insicurezza nel Paese anche per la instabilità politica"*, con rischio effettivo, in ipotesi di rientro, per lo stesso di subire una minaccia grave ed individuale alla propria vita, confermando, invece, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Avverso la suddetta sentenza, il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di Muhammad Najeeb (che non svolge attività difensiva).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., rappresentato dalla

non pericolosità della zona di residenza del richiedente, la Provincia del Kashmir, e dal fatto che il richiedente, mussulmano sunnita, non rientra neppure nelle minoranze religiose del Paese; con il secondo motivo, il Ministero ricorrente lamenta poi la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.2 lett.g) e 14 lett.c) del d.lgs. 251/2007, atteso che, ai fini della normativa invocata (esclusa pacificamente la ricorrenza delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), condanna a morte o sottoposizione a tortura), la minaccia grave ed individuale alla vita deve essere riconducibile *"ad una situazione di indiscriminata violenza, in situazioni di conflitto armato, che non è prospettabile in tutto il Pakistan"*.

2. La prima censura è inammissibile, in quanto non ricorre il lamentato vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte d'appello vagliato espressamente le risultanze elaborate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, dalle quali risultava che *"la zona di provenienza e residenza (Kashmir) del richiedente è teatro di attentati sempre più frequenti che determinano una crescente insicurezza nel Paese anche per la instabilità politica"*.

3. Il secondo motivo è invece fondato.

Questa Corte ha chiarito di recente (Cass 25083/2017) che *"in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14 lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che l'istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale ma sussiste anche qualora il*

grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese, lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia".

Le deduzioni del ricorrente Ministero in ordine all'esservi nel Kashmir, regione di provenienza del richiedente la protezione sussidiaria, *"un numero molto inferiore di vittime civili"* rispetto ad altre zone del Paese ovvero in ordine al fatto che la *"maggior parte delle persecuzioni per motivi religiosi si verificano in zone diverse da quelle di provenienza del ricorrente"*, peraltro un *"mussulmano sunnita"*, che non rientra in una delle minoranze religiose del Pakistan, necessitano invece di adeguato approfondimento.

La Corte di Giustizia UE (sentenza 17/2/2009, nella causa C-465/2007), chiamata a pronunciarsi su questione pregiudiziale che investiva l'art.15 lett.c) della Direttiva del consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, e l'art.3 della CEDU, ai fini di una domanda di protezione sussidiaria, ha chiarito che il danno ivi contemplato, consistente in una *"minaccia grave e individuale alla vita ed alla persona"*, derivante da una *"violenza indiscriminata"* correlata ad una situazione generale di *"conflitto armato interno o internazionale"*, va letto in un'ottica più ampia dei danni definiti dalle lett.a) e b) (condanna a morte o tortura), non occorrendo che il richiedente fornisca comunque e sempre la prova di essere *"specifico oggetto di minaccia"*.

La Corte UE ha comunque precisato che, al fine di ritenere provata la sussistenza di una tale minaccia, pur sempre deve ricorrere un'ipotesi eccezionale, caratterizzata da un *"grado di rischio a tal punto elevato*

che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che tale persona subisca individualmente il rischio in questione", una volta rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi; tanto più il richiedente sia in grado di dimostrare "di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale", tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria.

In successiva pronuncia del 2014 (Corte Giustizia UE, causa C-285/12), con riguardo alle espressioni utilizzate nella Direttiva "conflitto armato interno o internazionale", la Corte UE ha affermato che la protezione sussidiaria va concessa non soltanto in caso di "conflitto armato internazionale", come definito dal diritto internazionale umanitario (che si pone in stretta correlazione con il diritto penale internazionale e quindi risponde a scopi diversi dalla protezione sussidiaria), ma altresì in caso di "conflitto armato interno", nozione che, nel significato abituale, si riferisce *"ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano fra loro", "purché tale conflitto sia caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata", che raggiunga "un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia". Non è invece necessario, come affermato dalla Corte UE, che "l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armati presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione".*

Tanto premesso, nella fattispecie, la Corte distrettuale si è limitata, invece, a fare riferimento ad una situazione, nel Pakistan e nella zona di provenienza e residenza del richiedente (Kashmir), di *"crescente insicurezza nel Paese anche per l'instabilità politica"*, di *"forte discriminazione delle minoranze religiose"*, di *"mancanza di libertà di espressione"* e di *"abuso dell'utilizzo della pena di morte"*, nonché alle nuove leggi contro il terrorismo adottate nel paese, concludendo nel senso che, in un tale quadro, *"un eventuale rientro del richiedente nel proprio luogo di nascita e residenza"* determinerebbe, senz'altro, *"l'incorrere del medesimo in seri rischi per la propria incolumità, non solo per il clima di insicurezza generale e per gli scontri tra le varie correnti mussulmane e altri estremisti religiosi e lo Stato ma soprattutto per la violenza sempre più diffusa con rischio di disordini repentini e attentati in qualsiasi momento"*.

La decisione va pertanto cassata ed il giudice del rinvio dovrà procedere a nuovo esame del merito, attenendosi al seguente principio di diritto: *"In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14 lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un conflitto armato interno, nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per*

la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia".

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, inammissibile il primo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame, sulla base dell'indicato principio di diritto, alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso, in Roma, il 13 aprile 2018.

/



Corte di Cassazione - copia non ufficiale